

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA "La Calabria che vuoi"

Parte Prima Titolo I Costituzione - Sede - Durata

Art. 1 - Costituzione

1.1 E' costituito un Movimento Politico a carattere Regionale, Provinciale e Comunale, per concorrere con metodo democratico a determinare la politica locale, regionale e nazionale, nella forma di Associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36,37,38 del codice civile e che opera anche secondo le disposizioni dell'art. 49 della Costituzione della Repubblica Italiana, denominato "La Calabria che vuoi".

1.2 L'associazione opera senza fini di lucro, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 2 - Efficacia dello Statuto

2.1 L'Associazione è regolata dal presente statuto, che vincola alla sua osservanza gli aderenti, da interpretare secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile, il quale stabilisce che: "*nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore*".

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - Sede

3.1 L'Associazione ha competenza provinciale ed ha sede legale in Cassano All'Ionio alla via che sarà indicata agli uffici competenti.

3.2 La presenza dell'associazione sul territorio provinciale è garantita dalle istituzioni di sezioni (segreterie) distribuite per comuni o comprensori secondo il numero degli associati.

3.3 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, salvo l'obbligo di comunicazione agli enti preposti e agli uffici competenti.

Art. 4 - Durata

4.1 La durata dell'Associazione è stabilita fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050) e potrà essere ulteriormente prorogata, così come potrà essere sciolta anticipatamente, con decisione dell'assemblea.

Titolo II Simbolo - Finalità

Art. 5 - Simbolo

5.1 Il simbolo da dell'Associazione sarà approvato dall'Assemblea, anche con votazione a maggioranza semplice, e da quel momento sarà il simbolo ufficiale del movimento. Allo stesso modo potrà essere modificato con decisione dell'Assemblea qualora se ne ravvisi la necessità.

Art. 6 - Finalità

6.1 L'Associazione "La Calabria che vuoi" non ha fini di lucro e si propone di promuovere e gestire un movimento di opinione e attività tendenti allo sviluppo umano, economico e sociale della comunità calabrese, attraverso l'impegno nelle istituzioni comunali, provinciali, regionali e nazionali.

6.2 Per l'attuazione dei principi fondanti e sostanziali del suo operare l'Associazione intende:

- promuovere attività di natura sociale, culturale e politica rivolta alla generalità dei cittadini;
- instaurare rapporti sulla base del reciproco riconoscimento, con partiti politici, organizzazioni sindacali e di categoria, associazioni ed enti istituzionali;
- partecipare, con proprie liste o con l'indicazione di uno o più di candidati in altre liste politiche, alle elezioni amministrative comunali, provinciali, regionali e nazionali;
- attuare la politica a servizio della collettività in grado di voltar pagina rispetto a quella basata esclusivamente su

- una lotta di potere;
- contribuire al processo di sviluppo delle comunità locali e regionali, guidare il processo di cambiamento, valorizzare l'etica partecipativa e solidaristica, riconoscere e rispettare le diversità culturali ed i valori soggettivi, privilegiare un rapporto paritario di reale integrazione etnica;
- attuare il principio di parità di trattamento e di opportunità senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di condizioni personali e sociali;
- riaffermare i principi di libertà che costituiscono le basi stesse di preminenza del diritto e della giustizia il cui mantenimento si fonda essenzialmente sugli ideali politici sorretti da un principio democratico quale collante di una unione più stretta tra gli associati ed i terzi al fine di conseguire la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
- sollecitare la legalità, come rispetto delle norme di civica convivenza, contro il fenomeno delle mafie, promuovere la legalità anche nell'area cosiddetta "grigia" che convive, favorisce e legittima fatti e atteggiamenti illegali;
- valorizzare l'impegno dei cittadini sul piano politico, culturale, educativo e civile in occasioni d'incontri, confronti o seminari, tesi a sensibilizzare ed informare il pubblico sui problemi sociali ambientali, culturali ed economici;
- affermare il significato etico della politica, e promuovere risorse umane di volontariato dedite ad attività sociali e politiche.

6.3 L'associazione "La Calabria che vuoi" per la realizzazione dei propri scopi, fermo il corretto comportamento etico-politico, in occasione dei momenti elettorali, con azioni condivise intende partecipare allo sviluppo di una società democratica, ordinata e tendente alla realizzazione del bene comune, con propri soggetti in possesso di: radicamento territoriale e sociale, coerenza e stile di vita in rapporto alle idee che professa, qualità morali e culturali, esperienza di gestione della cosa pubblica e competenza professionale.

6.4 I candidati, oltre alla storia personale di coerenza e stile di vita, dovranno essere portatori di idee che privilegiano: la politica, come servizio alla comunità, la democrazia come sovranità, la libertà della convivenza civile, la giustizia, la sacralità della vita, la dignità della persona, la centralità della famiglia, la democrazia sostanziale, la solidarietà sociale, l'indissolubilità di diritti e doveri, la meritocrazia, la valorizzazione dell'ambiente e la libertà di scelta.

TITOLO III Associati

Art. 7 - Associati

7.1 Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, maggiori di anni sedici, che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statuari e condividono le finalità politiche sociali che animano l'Associazione.

7.2 L'associazione "La Calabria che vuoi" garantisce:

- la libera e volontaria partecipazione dei cittadini alla vita associativa e politica in modo concreto e trasparente;
- la uniformità del rapporto associativo, finalizzato a garantire l'effettività del rapporto stesso e la partecipazione democratica alla vita dell'associazione e l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;
- l'esercizio del diritto di voto, attivo e passivo, esercitabile in conformità al presente Statuto e di eventuali Regolamenti;
- la libera eleggibilità degli Organi associativi;
- le pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona;
- la parità di trattamento riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

7.3 L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini appresso indicati.

7.4 Gli associati si dividono in:

1. *associati fondatori*: si considerano tali gli associati che hanno partecipato all'assemblea costituente dell'Associazione;
2. *associati ordinari/volontari*: si considerano tali tutti gli associati che aderiranno successivamente all'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto;
3. *associati onorari o benemeriti*: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno politico-etico profuso nell'interesse della collettività e la cui notorietà, positiva migliora l'immagine dell'Associazione.

7.5 Per l'assunzione della qualifica di associato ordinario/volontario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità di seguito indicate.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, ma con l'obbligo per l'associato di rinnovo annuale, e il numero è illimitato.

Sono consentite partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione qualora si è parte, quale candidato, di liste di elezioni comunali, regionali e nazionali con l'obbligo di permanenza per tutta la durata del mandato elettivo.

7.6 Possono aderire all'Associazione-Movimento anche altre associazioni, a seguito di deliberato degli organi di rappresentanza, e l'Associazione-Movimento, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, ratificata dal Comitato Provinciale, potrà decidere di aderire ad altre associazioni. Potranno anche essere sottoscritti patti Federativi tra "La Calabria che vuoi" ed altre associazioni, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, ratificata sempre dal Comitato Provinciale.

Art. 8 - Diritti e doveri degli Associati

8.1 Diritti

Gli associati hanno il diritto:

- di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- di essere informati sulle attività dell'Associazione e di esercitare i diritti di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto;
- di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – patrimoniale – finanziario, consultare i verbali;
- di esprimere il proprio voto per: l'approvazione del rendiconto di esercizio e del bilancio di previsione, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni, se maggiorenni;
- di esercitare, se maggiore di età, il diritto e di voto in seno all'assemblea e di eleggere o di essere eletti alle cariche associative.

8.2 Doveri

Gli aderenti hanno il dovere di:

- rispettare ed osservare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e tutte le delibere assunte dagli organi associativi nel rispetto di legge e delle disposizioni statutarie;
- sostenere gli scopi e le finalità indicate nell'art. 6, che precede.
- frequentare attivamente l'Associazione, collaborando con gli organi associativi per la realizzazione delle finalità associative;
- non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, e non richiedere retribuzioni, a qualsiasi titolo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute con documentazione a piè di lista;
- attestare e riconoscere che le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione;
- versare la quota associativa annuale e le altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo;
- riconoscere che la quota annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato;
- versare la quota annuale al momento della prima adesione ed al momento del rinnovo della stessa.

Art. 9 - Ammissione degli Associati

9.1 La domanda di ammissione deve essere presentata alla sede legale provinciale o in alternativa all'ufficio di segreteria zonale, se costituito, e deve riportare:

- i dati anagrafici;
- la dichiarazione di condivisione delle finalità dell'Associazione;
- le motivazioni dell'adesione e le disponibilità d'impegno;
- l'impegno ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione e di attenersi al presente Statuto e ai Regolamenti se esistenti;
- l'eventuale iscrizione ad altra associazione, movimento o partito politico.

9.2 L'ammissione degli associati *Ordinari/Volontari* è deliberata dal consiglio Direttivo nelle prima riunione utile e comunque entro 60 giorni, previa verifica della sussistenza dei presupposti indicati nel presente articolo.

I minori di anni 18, ma superiori a anni 16, possono assumere il titolo di associati, fermo le limitazioni alle cariche associative e al diritto di voto.

9.3 Avverso il rifiuto di ammissione, o se trascorsi 60 giorni (silenzio rifiuto), l'aspirante può porre appello entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri se costituito, in mancanza all'assemblea degli associati.

La decisione del Collegio dei Probiviri e/o dell'assemblea è insindacabile.

Art. 10 - Perdita della qualifica di associato

10.1 La qualità di associato si perde per decesso, recesso volontario e esclusione.

10.2 Recesso

La dichiarazione di recesso volontario deve essere comunicata per iscritto al consiglio direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno un mese prima dello scadere dell'anno solare.

10.3 Esclusione

L'aderente può essere escluso quando:

- rende false dichiarazioni nella domanda scritta al Consiglio Direttivo al momento della richiesta di adesione;
- non ottempera, disattende e contravviene ai doveri e alle disposizioni del presente statuto, e degli eventuali regolamenti e alle delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- non adempie al pagamento della quota annuale e siano trascorsi tre mesi dalla approvazione del consuntivo;
- tiene un comportamento lesivo dello spirito e dell'immagine dell'Associazione e diffonde notizie non vere o riservate.

10.4 Esclusione per indegnità:

l'esclusione è operativa nel caso l'associato sia sottoposto a:

- misure di prevenzione,
- misure di sicurezza detentive;
- libertà vigilata o divieto di soggiorno;
- una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o temporanea;
- una condanna penale irrevocabile passata in giudicato che comporti una pena superiore a due anni.

10.5 In caso di esclusione, l'accertamento della perdita della qualità di associato spetta al Consiglio Direttivo che, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, emette un provvedimento di radiazione, che dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, il quale potrà impugnare il provvedimento con ricorso ai Proviviri (se nominati) e in mancanza all'assemblea dell'organizzazione entro 30 giorni dalla raccomandata stessa.

La decisione del Collegio dei Proviviri e/o dell'assemblea è insindacabile.

Titolo IV Struttura - Organi associativi

Art. 11 - Struttura organizzativa

11.1 L'Associazione "La Calabria che vuoi" è un'organizzazione autonoma, libera, democratica che definisce, nei confronti della vita politica e sociale, un proprio giudizio ideologico.

11.2 L'Associazione afferma la propria democraticità e si impegna a promuovere l'aggregazione con altre associazioni e/o organizzazioni per favorire e difendere le libere istituzioni ed il pluralismo politico e sociale.

11.3 Le finalità di cui all'art. 6 che precede vengono realizzate attraverso la costituzione delle seguenti strutture:

- Sede provinciale che ospita anche la sede sezionale;
- Sedi sezionali o Circostrizionali (istituite in ogni Comune o comprensorio con un minimo di 10 associati).

Art. 12 - Organi della sede provinciale

- ✓ Assemblea Provinciale;
- ✓ Comitato Provinciale;
- ✓ Consiglio Direttivo;
- ✓ Segretario;
- ✓ Vice Segretario;
- ✓ Presidente;
- ✓ Tesoriere;
- ✓ Collegio dei Revisori (*se nominato*);
- ✓ Collegio dei Proviviri (*se nominato*).

Art. 13 - Assemblea Provinciale

13.1 L'assemblea è l'organo sovrano a cui sono demandate le decisioni fondamentali sulle linee guida dell'associazione e rappresenta la globalità degli associati.

13.2 Il funzionamento dell'assemblea è retto dal **principio maggioritario**, in base al quale la maggioranza vincola la minoranza dissenziente.

13.3 L'Assemblea, con assunzioni collegiali, determina il funzionamento dell'associazione, modifica le clausole statutarie, adotta regolamenti, ratifica l'aggregazione, la partecipazione o la fusione con altre Associazioni aventi scopi analoghi, deliberata dal Comitato Provinciale o dal Consiglio Direttivo;

13.4 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di quest'ultimo da altro associato nominato a maggioranza di voti dai presenti.

13.5 L'assemblea viene normalmente convocata presso la sede provinciale di Cassano All'Ionio o in altro luogo e, nella specie, trattandosi di organizzazione complessa a carattere provinciale, la partecipazione reale e fisica degli associati alla vita dell'associazione, nei suoi vari livelli di organizzazione territoriale, viene attuata sulla base del principio di

democrazia rappresentativa fondato sul mandato: conseguentemente gli associati hanno diritto di eleggere, presso le segreterie (sezioni) distribuite sul territorio, i Delegati all'assemblea dell'Associazione provinciale.

In particolare, i delegati rappresentano e votano per il numero degli iscritti del proprio territorio ed esprimono eventuali candidati eleggibili alla cariche associative.

La delega è personale ed, in caso di indisponibilità del delegato, è consentita la sostituzione con altro delegato appartenente alla stessa sezione.

13.6 Sono ammessi in assemblea tutti gli associati che hanno diritto, senza espressione di voto, di fare verbalizzare motivati indirizzi socio-politici, pareri e mozioni.

13.7 Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede provinciale dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Art. 14 - Assemblea ordinaria

14.1 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza dei Delegati rappresentanti la metà più uno degli aderenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti rappresentati dai Delegati.

14.2 L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario per:

- approvare il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;
- decidere le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- stabilire le quote annuali associative;
- fissare l'importo, anche in percentuale, della quota annuale dovute dalle sezioni;
- approvare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- provvedere alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, del Comitato Provinciale e, ove costituiti, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- eleggere e revocare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Consiglio Direttivo;
- deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporre;
- deliberare su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto, o sottoposta al suo esame dal Consiglio direttivo.

Art. 15 - Assemblea Straordinaria

15.1 L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza dei Delegati rappresentanti almeno il 50% più uno del numero degli aderenti e vota a maggioranza dei presenti.

15.2 In sede straordinaria l'assemblea delibera:

- la modifica dello statuto dell'Associazione;
- l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione;
- la devoluzione del patrimonio sociale;
- su ogni altra questione straordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

Art. 16 - Convocazione dell'assemblea

16.1 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario ed entro 30 giorni, se richiesta da almeno tre sezioni.

16.2 L'Assemblea viene convocata mediante comunicazioni personali (fax, mail, sms) ed impersonali: avviso affisso nella sede provinciale e sezionali dell'Associazione, ovvero a mezzo stampa, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

16.3 L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

16.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

16.5 Se alcuni del consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori (*se nominato*), non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservare agli atti, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

In caso di dissenso deve essere proposta apposita dichiarazione portante i motivi del dissenso.

Se alla data della seduta assembleare non è stata depositata alcuna dichiarazione, vige il silenzio assenso.

ART. 17 - Consiglio Direttivo

17.1 Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

17.2 Il Consiglio direttivo, secondo la decisione assembleare è formato da un numero dispari da 11 a 31 componenti, compresi il Segretario ed il Presidente.

17.3 Il Presidente del Consiglio Direttivo che riveste anche la carica di Segretario del movimento è eletto dall'assemblea.

17.4 Tutti i componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le eventuali sostituzioni, per cooptazione, di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere ratificate dal primo Comitato Provinciale utile.

I componenti così nominati e convalidati scadono con la fine del mandato degli altri componenti.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di sei, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto ed i consiglieri rimasti in carica devono convocare l'assemblea, per il rinnovo, entro il termine massimo di trenta giorni.

17.5 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

17.6 Fermo quanto rimesso alla sua competenza da norme di legge e di statuto, al Consiglio Direttivo è affidato il compito, a titolo esemplificativo, di:

- a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea degli associati e dal Comitato Provinciale in conformità al presente statuto;
- b) istituire appositi comitati consultivi a supporto delle azioni dell'Associazione;
- c) affidare ordini e incarichi anche a persone non appartenenti al Direttivo;
- d) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- e) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- f) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- g) predisporre gli eventuali regolamenti, che di volta in volta si rendessero necessari, da proporre all'approvazione dall'assemblea degli associati;
- h) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea degli associati;
- i) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- k) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;
- l) conferire eventuali deleghe di funzioni ai singoli componenti del Consiglio, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Art. 18 - Riunioni

18.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno la metà dei Consiglieri.

In quest'ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 15 giorni.

18.2 Il consiglio è ordinariamente convocato dal Segretario, con cadenza bimestrale e con un preavviso di giorni 3, senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

18.3 Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Segretario generale.

18.4 L'ingiustificata assenza di un componente a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la immediata decadenza dalla carica.

Il consigliere decaduto non è rieleggibile.

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede per cooptazione.

18.5 Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario amministrativo.

Art. 19 - Segretario Generale

19.1 Il Segretario generale è il legale rappresentante dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo, rappresenta l'Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

19.2 Il Segretario Generale:

- è il responsabile del buon andamento dell'Associazione e ne cura gli interessi;
- ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- cura e sottoscrive gli accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

19.3 Il Segretario Generale, ferme le disposizioni contenute nel presente statuto, provvede a:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- b) curare e sorvegliare sul buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- c) curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la modifica qualora si renda necessario;
- d) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- e) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Art. 20 - Vice Segretario

20.1 Il Vice Segretario (uno o più di uno, a seconda delle scelte del Comitato Provinciale), rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Segretario sia oggettivamente impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Segretario stesso.

Il Vice Presidente, più anziano di età, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 21 - Segretario Amministrativo

21.1 Il Segretario amministrativo, nominato dal Consiglio Direttivo, anche fra gli associati affianca il Segretario Generale nello svolgimento delle sue funzioni.

21.2 Al Segretario Amministrativo compete:

- la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- la convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- la stesura, la cura e la conservazione dei libri associativi;
- l'esecuzione dei servizi amministrativi.

Art. 22 - Tesoriere

22.1 Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, fra i suoi componenti, ed ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione.

22.2 Tra i suoi compiti, a titolo esemplificativo, deve:

- provvedere agli incassi e pagamenti secondo le indicazioni del Segretario Generale e del Consiglio direttivo;
- tenere, aggiornata, in tempi reali, la contabilità;
- verificare la tenuta dei libri contabili;
- predisporre (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione;
- depositare la propria firma presso gli istituti di credito, effettuare prelievi e versamenti in base a mandati o reversali firmati dal Segretario Generale.

Art. 23 - Comitato Provinciale

23.1 E' istituito il Comitato Provinciale formato dal Presidente, eletto al suo interno, che lo presiede e ne convoca le riunioni stabilendo l'ordine del giorno, da uno o più vice presidenti, che sostituiscono il Presidente in caso di suo impedimento, con attribuzioni di funzioni vicarie al più anziano di età e da un numero fino a **cento** componenti che vengono designati dall'Assemblea.

23.2 Il Comitato, elegge fra i suoi componenti un vice presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento

23.3 Il Comitato ha poteri di direttiva nei confronti degli associati e delibera:

- la formazione e presentazione di liste elettorali a carattere comunale, con la possibilità di sostituire il simbolo da "Calabria che Vuoi" in La Città che Vuoi";
- la formazione di liste elettorali autonome e/o di concerto con altri movimenti o partiti politici, proponendo propri candidati.

23.4 Ferme le attribuzioni esclusive del Consiglio Direttivo e quelle che il medesimo si riserva di mantenere entro la propria sfera di attività al Comitato Provinciale è delegato il compito di elaborare e dirigere con continuità gli indirizzi politici e programmatici.

Art. 24 - Collegio dei Revisori dei Conti

24.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti, eventualmente istituito per volontà dell'assemblea, è a titolo gratuito ed è composto di tre membri, nominati dall'Assemblea degli associati, tra persone esperte di amministrazione, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

24.2 Il Collegio può essere scelto in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo alla loro competenza, è presieduto dal Presidente, eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

24.3 - Ai Revisori spetta:

- il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;
- sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme di cui l'Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente statuto;
- redigere per ogni riunione apposito verbale nel quale annotare i risultati del controllo;
- predisporre, alla fine di ciascun esercizio, la relazione riportante i controlli effettuati, le proprie deduzioni e gli eventuali rilievi da sottoporre all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

Art. 25 - Collegio dei Probiviri

25.1 L'assemblea degli associati potrà eleggere, se lo riterrà opportuno, un Collegio dei Probiviri composto da tre membri, scelti fra gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

25.2 I membri del collegio durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

25.3 Il Collegio dei Probiviri:

- arbitra, inappellabilmente, le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più associati;
- si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Comitato Direttivo, o di uno o più associati interessati alla vertenza.

25.4 Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi membri.

Titolo V

Patrimonio sociale – Risorse economiche

Art. 26 – Patrimonio

26.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà;
- b) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- c) da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione ne sia entrata in possesso a titolo legittimo.

26.2 Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

26.3 Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative versate dalle sezioni in rapporto ai propri iscritti;
- b) eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) interessi attivi e altre rendite patrimoniali;
- d) somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo ricevuti in conformità alla legge;
- e) eredità, donazioni e legati;
- f) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali.

26.4 Gli i associati, in caso di recesso, non possono chiedere a qualsiasi livello, la divisione del fondo comune, se costituito, né pretendere quota alcuna a nessun titolo.

26.5 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, della Strutture provinciale, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad altra Associazione con finalità analoghe, o con fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo VI Esercizio Finanziario

Art. 27 - Bilancio

27.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

27.2 Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo che avrà cura di depositare presso la sede provinciale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale.

27.3 Il bilancio consuntivo deve rappresentare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa all'esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

27.4 Il bilancio consuntivo deve essere esplicitato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'Associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio.

La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.

La relazione sulla gestione è accompagnata da quella dei Revisori, se nominati.

27.5 Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

27.6 Nel rispetto di quanto stabilito dal precedente articolo 6 (Finalità) del presente Statuto, l'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

Titolo VII Modifiche

Art. 28 - Modifiche allo Statuto

28.1 Il presente Statuto regola sia la sede provinciale che le sezioni e potrà essere modificato dall'assemblea straordinaria con le maggioranze previste dall'art. 15.

Titolo VIII Scioglimento

Art. 29 - Scioglimento dell'Associazione

29.1 La delibera di scioglimento, assunta dall'assemblea straordinaria provinciale, comporta il contestuale scioglimento delle sezioni esistenti.

Nel deliberare lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

In base alle indicazioni fornite dall'assemblea, tutti i beni dell'Associazione, sanate le eventuali passività, saranno devoluti ad altra Associazione con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo IX Rinvio

Art. 30 - Norme di rinvio

30.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento agli artt. 36,37,38 del codice Civile, e ove compatibile, anche per analogia, con ogni altra norma vigente.

PARTE II Titolo XI SEZIONI - FINALITÀ

Art. 31 - Istituzione delle sezioni

31.1 La sede provinciale:

- conserva la sua autonomia organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale;
- statuisce le modalità organizzative;
- costituisce l'unità organica per l'azione politica dell'associazione e rappresenta il movimento in ogni ordine e grado.

31.2 Per ogni comune della provincia o per territorio omogeneo, che supera 20 iscritti, è prevista l'istituzione di sezioni disciplinate dal presente statuto e/o da apposito regolamento circoscrizionale.

31.3 Le Strutture sezionali dell'Associazione, preventivamente verificate ed autorizzate devono essere denominate "**La Calabria che vuoi**" seguite dal simbolo.

Ogni sezione mantiene la sua autonomia organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale, percepisce le quote annuali e assume autonome obbligazioni.

31.4 La sezione riconosce l'organismo provinciale quale massimo organo deliberante, accetta le norme statutarie e gli scopi in esso previsti.

31.5 E' consentita l'adesione di altre associazioni che condividono, coerentemente, gli scopi del movimento politico.

Le sezioni locali possono adottare un proprio regolamento che si ispiri e richiami i principi delle norme dello Statuto provinciale e che regoli il loro funzionamento in modo democratico.

Art. 32 - Finalità delle sezione

32.1 La sezione rappresenta il movimento nell'ambito comunale o circoscrizionale e si pone, a titolo esemplificativo, l'obiettivo di:

- attuare le linee politiche deliberate dall'assemblea provinciale;
- promuovere la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa comunale tramite liste civiche o con la partecipazione di uno o più candidati in altre liste elettorali per progettare e costruire un futuro consapevole e condiviso;
- favorire la comunicazione tra amministratori e cittadini;
- organizzare, nel territorio di competenza eventi culturali e politici finalizzati alla formazione etico- politica e alla difesa dei diritti fondamentali dell'uomo;
- valorizzare le capacità individuali e la centralità della propria città con lo sfruttamento delle potenzialità economiche, negli ambiti: paesaggistico, agricolo, artigianale, industriale, turistico, commerciale, dei servizi e della innovazione tecnologica;
- promuovere occasioni d'incontro con altri movimenti o soggetti che perseguono analoghi scopi ed obiettivi;
- rispettare le norme statutarie e regolamentari, le delibere assunte dagli organi associativi provinciali e gli indirizzi operativi nell'ambito degli orientamenti politici e programmatici;
- comunicare l'elenco degli associati, con cadenza annuale;
- relazionare all'assemblea provinciale sulla situazione politica e sociale del territorio di pertinenza.

TITOLO XI Organi Sezionali

Art. 33 - Organi

33.1 La sezione è retta dalla Segreteria che è eletta dall'assemblea sezionale da tutti gli associati con voto singolo, con esclusione di delega ed è composta dai seguenti organismi:

- ✓ Assemblea sezionale;
- ✓ Comitato Direttivo;
- ✓ Segretario di Sezione;
- ✓ Vice segretario di sezione (uno o più);
- ✓ Tesoriere di sezione.

Art. 34 - Assemblea sezionale

34.1 L'assemblea è composta da tutti gli aderenti al movimento sezionale ed è l'organo sovrano.

Sono ammessi in assemblea tutti gli associati ed hanno diritto di voto maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Non è ammessa la partecipazione per delega.

34.2 L'assemblea è presieduta dal segretario sezionale e in assenza da altro associato nominato a maggioranza di voti dai presenti.

34.3 L'assemblea sezionale è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo e delibera sia in prima che in seconda convocazione con il volto della metà più uno dei presenti.

34.4 L'assemblea sezionale è convocata almeno una volta all'anno e deve essere tenuta 30 giorni prima dell'assemblea provinciale.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando il segretario sezionale ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da due terzi del comitato direttivo o da almeno un decimo degli associati o dalla Segreteria provinciale.

34.5 L'assemblea delibera:

- l'approvazione del rendiconto di esercizio ed il bilancio preventivo sezionale;
- la nomina dei componenti del Comitato direttivo della sezione;
- la nomina dei delegati all'assemblea provinciale in numero di uno ogni 10 associato o frazione che votano per il numero degli scritti del proprio territorio ed esprimono eventuali candidati eleggibili alla cariche associative provinciali.

La delega è personale ed in caso di indisponibilità del delegato è consentito la sostituzione con altro delegato appartenente alla stessa sezione.

34.6 L'Assemblea degli associati, il comitato direttivo e il Segretario operano secondo quanto stabilito nel presente Statuto e nei Regolamenti, se adottati.

Art. 35 - Comitato direttivo

35.1 Il Comitato direttivo è l'organo esecutivo ed amministrativo della Struttura sezionale, è composto da un minimo di cinque ad un massimo di componenti eletti dall'Assemblea sezionale fissato dalla stessa.

35.2 La durata in carica dei componenti è stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina.

In ogni caso il mandato non può superare i tre anni e scade alla data dell'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche provinciali.

35.3 Il Comitato delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti e in caso di parità di voto prevale quello espresso dal Segretario.

35.4 Il comitato direttivo:

- ammette ed esclude gli associati secondo quanto previsto dal presente statuto agli artt. 7, 8, 9 e 10;
- predispone il rendiconto ed il bilancio preventivo da porre all'approvazione dell'assemblea sezionale;
- approva annualmente, su proposta del segretario e sulla base delle linee programmatiche deliberate dall'assemblea provinciale, il piano di lavoro ed attua gli indirizzi degli organi provinciali;
- elegge tra i propri componenti il Segretario, il Vice segretario e il Tesoriere di sezione;
- chiama a partecipare ai propri lavori, con voto consultivo, personalità, non associate, che si sono distinte nell'ambito sociale, economico e culturale;
- invia al comitato direttivo provinciale il Rendiconto di esercizio ed il bilancio preventivo;
- comunica, quindici giorni prima dell'assemblea provinciale, l'elenco degli associati;
- devolve il 10% della quota associativa annuale all'associazione provinciale;
- aggrega altri organismi che operano in realtà autonomiste e condividono il programma e gli obiettivi del movimento;
- propone le liste o le singole candidature alle elezioni comunali da sottoporre all'approvazione dell'organo direttivo provinciale.

35.5 Fanno parte del Comitato Direttivo sezionale con voto consultivo:

- a) i consiglieri comunali iscritti al movimento;
- b) i parlamentari europei e nazionali, i consiglieri regionali, se iscritti nella Sezione;
- c) il Presidente ed il Segretario generale provinciale;
- d) i presidenti o il rappresentante di altre associazioni, sociali culturali, economici che condividono le aspirazioni del movimento.

Art. 36 - Segretario di sezione

36.1 Il Segretario sezionale è l'organo esecutivo ed amministrativo della sezione, rappresenta l'associazione nell'ambito comunale o circoscrizionale ed è responsabile dell'esecuzione dei deliberati del comitato direttivo.

36.2 Il segretario inoltre:

- a) convoca e presiede il Comitato direttivo;
- b) coordina le attività delle Sezioni;
- c) cura i rapporti con gli associati sezionali o circoscrizionali;
- d) promuove le riunioni del comitato direttivo;
- e) promuove la partecipazione associativa;
- f) cura i rapporti con i componenti del gruppo consiliare comunale e promuove riunioni congiunte di questi con il Comitato Direttivo per trattare questioni di comune interesse;
- g) formula proposte al Comitato Direttivo per la soluzione di problemi politici o amministrativi;
- h) formula proposte al comitato direttivo provinciale sul programma e gli orientamenti per le elezioni amministrative, previa approvazione del comitato direttivo sezionale;
- i) predispone la lista e le candidature al Consiglio comunale da sottoporre all'approvazione del comitato direttivo;
- j) predispone il programma per le elezioni circoscrizionali;
- k) convoca e presiede il Comitato direttivo con cadenza, in sessione ordinaria, almeno una volta ogni 2 mesi, salvo eventi straordinari, nel qual caso la convocazione, in via d'urgenza, deve avvenire entro tre giorni dall'evento;
- l) convoca e presiede l'assemblea sezionale.

Art. 37 - Vice Segretario di Sezione (uno o più)

37.1 Il Vice segretario sostituisce il segretario in tutte le sue funzioni in caso di oggettivo impedimento, temporanea assenza o abbia ricevuto apposita delega dal segretario e stesso.

37.2 Il Vice segretario svolge, altresì, la funzione di segretario dell'assemblea e del comitato direttivo con l'obbligo di redigere i relativi verbali e curarne la conservazione.

Art. 38 - Tesoriere di sezione

38.1 Il tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, fra i suoi componenti, ha la responsabilità della custodia dei fondi della sezione e deve:

- a) provvedere agli incassi e pagamenti secondo le indicazioni del Comitato direttivo;
- b) tenere aggiornata in tempi reali la contabilità;
- c) verificare la tenuta dei libri contabili;
- d) predisporre (dal punto di vista contabile) il consuntivo annuale e il bilancio di previsione.

Titolo XII Risorse Economiche

Art. 39 - Entrate

39.1 Il patrimonio, donazioni, lasciti testamentari. e ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge, è attribuito al movimento provinciale. Restano a favore della sezione le entrate correnti quali:

- o quote associative degli aderenti alla sezione;
- o contributi dei privati residenti nella circoscrizione sezionale;
- o altre entrate correnti previste dalla legge e attribuibili per territorio.

Titolo XIII Esercizio Finanziario

Art. 40 - Bilancio

40.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Comitato Direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sezionale e presso la sede provinciale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, da tenere almeno 15 giorni prima dell'assemblea provinciale.

40.2 Il bilancio consuntivo deve rappresentare la situazione economico-finanziaria relativa all'esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Titolo XIV Rinvio

Art. 41 - Norme attuative

41.1 Per quando non previsto nella seconda parte del presente statuto si richiama l'applicazione e le norme previste nella prima parte: circa le funzioni e le individuazione delle modalità per lo svolgimento operativo della sezione.